



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TESTO NOVELLATO 2023-2026

ART. 1

(Ambito di applicazione e finalità dell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale)

1. Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che mettono a disposizione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, su richiesta espressa, degli organi costituzionali, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.

2. L'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei notiziari di cui al comma 1 realizzati da Agenzie di rilevanza nazionale persegue la finalità di garantire una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria.

3. I requisiti e i parametri che condizionano l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 permettono di individuare gli elementi qualitativi e dimensionali delle Agenzie di stampa che, per le loro caratteristiche, sono idonee a concorrere, secondo criteri pluralistici, alla formazione della opinione pubblica nazionale. Il ruolo delle Agenzie presenti nel suddetto elenco è di conseguenza il rafforzamento delle possibilità dei cittadini di essere destinatari di informazioni primarie di elevata qualità, in ambiti diversi, continue e plurali.

ART. 2

(Iscrizione nell'elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale)

1. La rilevanza nazionale, che consente l'iscrizione delle Agenzie di stampa nell'elenco di cui all'articolo 1, è desumibile dai seguenti requisiti dimensionali, organizzativi e di capacità operativa:

- a) la disponibilità di un numero di giornalisti, assunti a tempo pieno ed indeterminato, pari a non meno di cinquanta;
- b) la corresponsione ai giornalisti di una retribuzione non inferiore alla soglia minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del comparto giornalistico;
- c) la capacità di garantire giornalmente un numero minimo di lanci pari a quattrocento con un loro frazionamento non superiore a due lanci;
- d) la comprovata idoneità a dislocare in modo continuativo i propri giornalisti sul territorio nazionale in modo da assicurare un'adequata capillarità nella raccolta delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

informazioni primarie;

e) il possesso di un bilancio, certificato da parte di società di revisione iscritte all'albo CONSOB, che per almeno la metà sia alimentato da risorse acquisite per attività svolte a favore del settore privato e comunque sul mercato;

f) la sussistenza all'interno dell'Agenzia di una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell'applicazione dell'intelligenza artificiale in conformità al disposto di cui all'art. 19 del "Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti".

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblica sul proprio sito internet un modello tipo di istanza che le Agenzie di stampa usano per dichiarare il possesso dei requisiti necessari di cui al comma 1 per l'iscrizione nell'elenco nonché dei parametri incentivanti di cui all'articolo 3. Nella medesima modalità è indicato il termine di presentazione della istanza di cui al precedente periodo, fissato dal 1 al 31 ottobre di ciascun anno.

3. Il possesso dei requisiti minimi di cui al presente articolo permette l'iscrizione e la permanenza nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale e consente, a seguito del positivo esito della procedura negoziata di cui all'articolo 4 comma 2, la sottoscrizione di contratti con i quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria riconosce alle Agenzie di stampa un corrispettivo per l'acquisizione dei notiziari messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.

ART. 3

(Parametri per incentivare la qualità e l'efficienza delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale)

1. Al fine di incentivare la qualità delle informazioni primarie offerte, è altresì prevista l'attribuzione alle Agenzie incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, di un ulteriore corrispettivo in considerazione del possesso dei parametri premianti di cui al comma 2.

2. Costituiscono parametri premianti, il cui possesso è attestato dalla singola Agenzia di stampa:

a) l'adozione di una politica di reclutamento che privilegi l'assunzione di giornalisti con una età anagrafica non superiore ai trentacinque anni;

b) la comprovata disponibilità all'assunzione di giornalisti che, a seguito di operazioni di ristrutturazione aziendale o accorpamenti tra Agenzie, abbiano perso l'occupazione divenendo esuberanti;

c) l'approntamento di programmi di investimento in tecnologie innovative che permettano l'effettivo miglioramento delle *performance*;

d) la comprovata possibilità di intrattenere rapporti di collaborazione con Agenzie estere che non si sostanzino in una mera attività di traduzione e distribuzione di notizie;

e) la capacità e frequenza nell'accedere a fonti di informazioni specializzate, quali, ad esempio, quelle prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse),



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonché dagli altri organi ed enti pubblici che istituzionalmente producono ed elaborano informazioni.

ART. 4

(Criteri e parametri per la definizione del fabbisogno e del corrispettivo per l'acquisizione dei servizi delle Agenzie di stampa iscritte nell'elenco)

1. Le risorse destinate alle agenzie di rilevanza nazionale sono definite ogni anno dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per un importo non superiore alla media delle risorse complessivamente assegnate alle Agenzie di rilevanza nazionale nei tre anni precedenti e comunque nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La determinazione del corrispettivo riconosciuto alla singola Agenzia iscritta nell'elenco avviene in seguito alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con le dette Agenzie e prende le mosse dai requisiti e dai parametri incentivanti effettivamente posseduti dall'Agenzia come stabilito all'articolo 2 e 3.
3. La quota del fabbisogno annuale per il corrispettivo da riconoscere alle Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 da destinare alla corresponsione degli incentivi per il possesso dei parametri di cui all'articolo 3 è stabilito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria in una percentuale pari al 10 per cento del totale.

ART. 5

(Modalità di svolgimento della procedura negoziata e rinnovo dei contratti)

1. Le Agenzie di stampa che intendono essere incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, fanno domanda compilando e presentando al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il modello tipo di cui all'articolo 2, comma 2, entro il termine ivi indicato.
2. Per ciascun triennio il contratto ha durata di un anno in costanza dei requisiti di cui all'articolo 2 ed è rinnovato per altri due anni al persistere di detti requisiti.
3. Le risorse di cui al comma 1 dell'art. 4 sono ripartite per il 90% tra tutte le Agenzie iscritte nell'elenco, sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato. Il restante 10% è destinato alle Agenzie iscritte nell'elenco ed in possesso di almeno 3 parametri premianti su 5 ed è ripartito sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

ART. 6 ABROGATO

(Prima applicazione, fase transitoria e aggiornamento dei requisiti e dei parametri)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Nella fase transitoria, pari a tre anni dal 1° gennaio 2024, le risorse destinate alle Agenzie di rilevanza nazionale sono pari al 65 per cento della media dei corrispettivi degli ultimi cinque anni percepiti dalle Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017. Tali risorse sono ripartite sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato.

2. Nella fase transitoria di cui al comma 1 il riconoscimento di un contributo per il possesso dei parametri premianti è possibile solamente in presenza di risparmi che alimentino la provvista finanziaria necessaria. Successivamente si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

3. Al termine della fase transitoria di cui al comma 1, si provvede ad un aggiornamento dei requisiti e parametri stabiliti dal decreto per giungere alla formazione di un nuovo elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale che tenga conto dell'andamento delle condizioni economiche e di mercato del settore della informazione primaria.

3bis. Nella fase transitoria di cui al comma 1, il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), non costituisce condizione per l'iscrizione nell'Elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale.

ART. 7

(Aggiornamento dell'elenco)

1. Le Agenzie di stampa che entrino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, nelle modalità e nei termini precisati all'articolo 2, comma 2. Il Dipartimento procede all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione pervenute o in caso di cancellazione dall'elenco dovuta alla perdita dei requisiti.

2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria avvia le procedure negoziate con le Agenzie eventualmente iscritte dopo l'anno 2024 solo laddove sussista la disponibilità finanziaria per un incremento delle risorse disponibili o per i risparmi ottenuti da eventuali cancellazioni dall'elenco e solamente se vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori notiziari da parte delle pubbliche amministrazioni.

3. Le Agenzie di stampa di rilevanza nazionale comunicano al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le modifiche ai loro requisiti e parametri precisati agli articoli 2 e 3. La perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco è tempestivamente comunicata al suddetto Dipartimento che provvede alla cancellazione dell'Agenzia dall'elenco di cui all'articolo 1. Sono parimenti cancellate dall'elenco le Agenzie che in vigore del contratto non provvedono al regolare pagamento degli stipendi ai giornalisti. Tale cancellazione determina la risoluzione del contratto stipulato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con l'Agenzia esclusa dall'elenco.

ART. 8



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Utilizzo dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, da parte degli Enti locali)

1. Gli Enti locali stipulano contratti con le Agenzie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, avvalendosi dei propri fondi, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura la pubblicità sul proprio sito web delle procedure regolate dal presente decreto e degli atti che le concludono nonché delle informazioni raccolte e ai criteri di fissazione dei fabbisogni.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente.

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
all'informazione e all'editoria